

COMUNE DI OLEGGIO
Provincia di Novara
Verbale n. 4 del 04/02/2026

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il sottoscritto dr. Pen Fabrizio, Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 15/02/2024

PREMESSO che:

l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Visto l'art. 1, commi 816-836 e 846-847 della legge 160/2019 con la quale è stato istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto che:

- l'art. 19/bis, del D. L. 95/2025, introduce una deroga al principio dell'invarianza di gettito, consentendo ai Comuni l'incremento annuale del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, modificando l'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 757, lett. c) n. 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 modifica l'art. 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 inserendo una precisazione sulla modalità di conteggio della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, ossia viene puntualizzato che dal conteggio dei metri quadri che determinano il canone deve essere esclusa la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario ad es. cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria;
- l'art. 8 della Legge del 02/12/2025, n. 182 modifica la lettera l) del comma 833 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedendo che vengano esentate dal



- canone non solo le insegne, ma anche le targhe che contraddistinguono non solo la sede ma anche il cantiere, ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l'art. 1, comma 757, lett. c) n. 2, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 modifica l'art. 1, comma 825, della legge 160/2019 inserendo le seguenti precisazioni: "in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione" ed al capoverso successivo "Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo di segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi"

A seguito delle novità legislative sopra enunciate, il Comune ritiene opportuno adeguare il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria" con le modifiche apportate dalla normativa sopra citata.

Tali modifiche sono elencate negli allegati alla proposta di deliberazione (all. A) e il nuovo regolamento dopo le modifiche e' nell'allegato B alla proposta di deliberazione. Esperita l'istruttoria di competenza tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei contenuti del regolamento al quadro normativo inerente, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione al consiglio comunale avente ad oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Oleggio 04/02/2026

Il Revisore dei Conti
(dr. Pen Fabrizio)